CLVII* TORNATA

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 1932 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE	}	nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre- 3 novembre 1922) » (1347)	5587
ongedi	5564	«Conversione in legge del Regio decreto- legge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la	
isegni di legge:		disciplina della conservazione degli estratti o	
(Approvazione):	-	concentrati e dei succhi di pomodoro » (1349)	5588
«Conversione in legge del Regio decreto- legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente prov- Vedimenti per la Milizia portuaria» (1393) «Conversione in legge del Regio decreto- legge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato Per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali» (1321) «Conversione in legge del Regio decreto-	5586 5586	«Conversione in legge del Regio decreto- legge 25 aprile 1932, n. 436, concernente varia- zioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'eser- cizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalida- zione del decreto Reale 25 aprilo 1932, n. 435, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevisto dell'esercizio medesimo » (1299)	5500
legge 9 maggio 1932, n. 813, che detta dispo- sizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore * (1323)	5586	(1299) « Conversione in legge del Regio decreto- legge 26 maggio 1932, n. 563, concernente va- riazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bi-	5588
Savoia" * (1324)	55 ⊦6	lanci speciali di Aziende autonome per l'eser- cizio medesimo, e provvedimenti vari di carat- tere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 26 maggio 1932, n. 562, relativo a pre- levamento dal fondo di riserva per le spese	
dol "Quartiere degli affari" in Milano » (1338) « Conversione in legge del Regio decreto- legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accre- ditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000 » (1341) « Conversione in legge del Regio decreto- legge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato ap-	5587	impreviste dell'esercizio medesimo» (1314). «Conversione in legge del Regio decreto- legge 16 giugno 1932, n. 687, concernente va- riazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè prov- vedimenti vari di carattere finanziario; e con- validazione dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a pre- levamenti dal fondo di riserva per le spese in-	5589
- 1 ²⁰ ⁴² 10 ne all'Emendamento all'articolo 393		previnte > (1316)	5589
del Trattato di Versailles e agli articoli corri- apondenti degli altri Trattati di pace, adottati dulla Conferenza Internazionale del Lavoro,		(Presentazione)	5 564 ·

Discussioni, f. 731

Tipografia del Senato

« Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di com- partecipazione nel ramo di produzione agricola	:
The state of the s	5564
MAROZZI	
RAINERI, relutore	5585
razioni	5585
CAMERINI	
SUPINO	5577
	5578
	5579
GATTI SALVATORE 5580, passim i	5584
. Di Frassineto	5583
Interpollanze:	
(Annuncio)	5593
Relazioni:	
(Presentazione)	5592
Votazione a sorutinio segreto:	
(Risultato)	5590

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: De Capitani D'Arzago per giorni 10; Fantoli per giorni 8; Maury per giorni 2; Messedaglia per giorni 10; Novelli per giorni 15; Petitti di Roreto per giorni 15; Venino per giorni 5; Vitelli per giorni 15.

Se non si fauno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

DE FRANCISCI, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: Modificazioni all'ordinamento degli ufliciali giudiziari (1451).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

ACERBO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo dell'. Parlamento:

Modificazioni alle norme istitutive dell'associazione nazionale, fra i consorzi di bonifica e di irrigazione (1448).

Proroga delle anticipazioni dello Stato all'istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie (1449).

A nome del ministro dei lavori pubblici, ho poi l'onore di presentare al Senato il segaente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Fissazione del termine per le designazioni, da parte dei comuni e delle provincie, delle strade ex-militari, costruite durante la guerra, da conservarsi agli usi civili (1450).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

• Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza • (N. 523-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza ».

Ha facoltà di parlare il senatore Marozzi.

MAROZZI. Onorevoli colleghi, il Regime fascista sostituisce la disciplina giuridica e la funzione sindacale corporativa alla lotta tra capitale e lavoro. Questa geniale concezione del Fascismo tocca la base della struttura

sociale così profondamente da superare i confini della Nazione per assurgere ad importanza universale.

Per realizzare questa altissima concezione nel campo legislativo, è necessaria l'affermazione di un Diritto nuovo con le sue leggi, le sue norme e i suoi regolamenti; nel campo della applicazione pratica è necessario istituire, coordinare e perfezionare gli organi sindacali corporativi e quelli statali di controllo.

Se prima di agire si aspettasse di aver ben studiato un piano teorico passerebbero anni, mentre la realtà incalza e reclama azione immediata. E poi si sarebbe sempre fatto un lavoro male corrispondente alla realtà della vita che in questo settore dei rapporti di lavoro è assai varia e complessa.

Dunque è inevitabile il procedere nelle realizzazioni, anche se si affronta qualche inconveniente, pur di essere sempre pronti a perfezionarle. Dunque nulla di male e di allarmante nel fatto che, questo che stiamo per approvare, è il ventiquattresimo provvedimento, tra leggi e decreti, riguardanti i rapporti di lavoro, emanati dal 1928 ad oggi.

Questo elevato numero indica soltanto quanto sia arduo, faticoso il lavoro che si sta compiendo e quale dinamica volontà animi gli nomini che hanno il grave compito di condurre a termine questo lavoro.

Ma lo studio e le applicazioni della disciplina fascista nei riguardi dei rapporti di lavoro, diventano più complicati e difficili nel momento attuale poichè non è possibile prescindere dal fenomeno gravissimo della disoccupazione; fenomeno che deve essere ed è transitorio, e che speriamo durerà poco, ma che è tale da non ammettere dilazione nell'attuazione di tutto ciò che vale ad attenuarlo.

Il disegno di legge che stiamo discutendo, con la qualifica di compartecipazione nei rapporti di produzione agricola, comprende tutta una serie di rapporti di lavoro, e non solo di lavoro, che, per la loro origine storico-giuridica e per l'adattamento alle varie condizioni locali, presentano una estesa gradazione di caratteristiche che va dal piccolo affittuario che lavora si, ma che è anche datore di lavoro, al colono parziario che è anche comproprietario dei capitali e che può essere a sua volta datore di lavoro, al colono che presta quasi sol-

tanto il lavoro, e al bracciante che compartecipa solo ad alcuni prodotti ed è mal distinguibile dal lavoratore avventizio o salariato.

Il regolare i rapporti di ciascuna di queste categorie col proprietario o conduttore dell'azienda è indubbiamente necessario, non solo perchè si tratta di grandi masse, ma anche e soprattutto perchè il razionale regolamento di questi rapporti è mezzo efficacissimo per l'incremento della produzione e per l'abbassamento dei costi di produzione e anche per il consolidamento di forme di convivenza sociale sanissime, cominciando da quella fondamentale della famiglia.

Ma appunto per la grande importanza economico-sociale di questi rapporti e per la loro varietà, che è quasi sempre dovuta alla profonda sapienza di adattamento nella nostra stirpe, è necessario accuratamente evitare che, nelle applicazioni pratiche della legge in esame, come di tutta la nuova istituenda legislazione sul lavoro, le situazioni contingenti portino a risultati che possano snaturare o comunque nuocere ad istituti fondamentali quale è quello della mezzadria.

La mezzadria, come giustamente osserva il relatore senatore Raineri, è essenzialmente italiana. La più antica mezzadria è quella toscana; ma le forme più evolute sono indubbiamente quelle di altre regioni, per esempio, quelle della Romagna, dell'Emilia, delle Marche, dove il mezzadro, non solo concorre alla metà delle spese pei concimi, le sementi, ecc. e gode la metà dei frutti, ma conferisce all'azienda gli attrezzi ed è comproprietario di metà del capitale bestiame. Si deve, ed è bene tenerlo sempre presente, si deve in gran parte a questa forma di mezzadria evoluta, se nelle suddette regioni si è avuto un notevole sviluppo dell'allevamento zootecnico e si è avuto uno sviluppo della piccola affittanza e della piccola proprietà.

Il rapporto di mezzadria è basato su due unità caratteristiche: una economico-tecnica, ed è il podere; l'altra economico-morale, ed è la famiglia mezzadrile. Quanto più perfette sono le due unità e quanto più armonico è il loro funzionamento, tanto più il podere produce e la famiglia moralmente ed economicamente si consolida. La famiglia colonica, su un podere adatto, con la savia direzione di un

abile conduttore, è un meraviglioso organismo, nel quale si riassumono: la razionale utilizzazione delle capacità intellettuali e fisiche di uomini e donne, giovani e vecchi la disciplina morale ed economica della famiglia, la educazione dei giovani perchè i maschi diventino ottimi lavoratori e le femmine diventino ottime massaie.

La famiglia colonica deve essere proporzionata al podere, ma poichè il podere è unità fissa, salvo le lente trasformazioni che lo modificano, mentre la famiglia, per la sana prolificità dei contadini, è in continuo aumento, ne deriva che è necessario un oculato adattamento. Di fatto sarebbe grave errore il mettere fuori della famiglia i giovani atti al lavoro perchè la famiglia è, in un determinato momento, troppo numerosa; si accrescerebbe così il numero dei braccianti avventizi, il che non è desiderabile; ovvero si spingerebbero i contadini verso il lavoro urbano, il che è ancora meno desiderabile. Invece bisogna ricorrere a tutti gli accorgimenti pratici che consentano ai giovani di attendere il giorno fatale in cui dovranno sostituire i vecchi, o di preparare il sorgere di una nuova famiglia colonica, che porti su un nuovo podere la saldezza morale e tecnica della famiglia originaria. Pertanto non è bene impedire, sempre e assolutamente, al conduttore dell'azienda di usare le forze temporaneamente esuberanti della famiglia colonica per compiere lavori straordinari sulla sua proprietà. Parimenti non si può vietare, in via assoluta, lo scambio di opere, cioè l'aiuto reciproco fra famiglie coloniche, come non si può escludere rigidamente che il mezzadro possa concorrere, col suo lavoro intelligente ed oculato, all'esecuzione di nuovi impianti sul podere, come partecipante alla nuova ricchezza prodotta dal connubio del lavoro col capitale terreno e con le anticipazioni in danaro conferite dal proprietario. La contingenza, ripeto, della disoccupazione, può imporre limitazioni a queste forme di utilizzazione delle forze lavoratrici della famiglia colonica, ma tali limitazioni debbono essere applicate transitoriamente, finchè è necessario e con spirito di adattamento. Quando, per esempio, su un podere a mezzadria, la fillossera ha distrutto un vigneto, il conduttore perde la sua metà di prodotto, il mezzadro perde la metà sua, e non ha più da fare il lavoro di coltivazione. È sempre ingiusto ed è sempre reato che il proprietario faccia eseguire il nuovo impianto al mezzadro, ben s'intende pagandolo come se fosse un avventizio? È vero che il mezzadro non è un operaio disoccupato, ma può ben trovarsi in condizioni non diverse da quelle del bracciante iscritto, come disoccupato, all'ufficio di collocamento.

Bisogna guardare attentamente a questi casi, perchè non possa avvenire che il mezzadro, spinto dalla necessità, lasci la mezzadria e si trasformi in bracciante avventizio.

La mezzadria è una locazione di cose, una locazione di opera o una società ?

Il problema è stato chiaramente impostato dal senatore Raineri, ma il senatore Santoro si è energicamente opposto al concetto della mezzadria società, ed ha portato qui l'opinione di eminenti giuristi.

Io non sono un giurista ma, confortato dal parere di altri eminenti giuristi, antichi e moderni, resto fermo nel mio convincimento che la mezzadria è una forma di società; speciale, caratteristica, diversa da altre, ma società.

I fattori della produzione agricola sono: il capitale fisso per natura (terreni e fabbricati); il capitale fisso per destinazione (attrezzi e scorte); il capitale circolante, il lavoro manuale, il lavoro intellettuale (cioè i criteri tecnici ed economici con i quali si gestisce e dirige l'azienda).

Orbene, il mezzadro conferisce il lavoro manuale, ma anche parte del lavoro intellettuale, tanto è vero che nella famiglia mezzadrile, anche quando si tratta di società famigliare, il capo (o capoccia o massaro) comanda agli altri lavoratori, li guida nel lavoro e discute col proprietario, o con chi per esso, sui criteri di conduzione. Il mezzadro conferisce sempre la metà del capitale circolante, rappresentato dalle sementi, dai concimi, dagli anticrittogamici, paga la mano d'opera avventizia eventualmente occorrente a integrare la forza di lavoro della famiglia; il mezzadro conferisco talora parte e talora tutto il capitale fisso per destinazione, rappresentato dagli attrezzi; conferisce, nei casi di mezzadria più evoluta, la metà delle scorte vive; il mezzadro ha per sè metà di prodotti.

Se non è società questa, non so quale altra organizzazione sia società.

Ma qualche giurista ci ha segnalato il pericolo che può derivare dal fatto che oggi in Senato si affermi che il rapporto di mezzadria è un rapporto di società, e ciò, se non erro, in conseguenza del significato che la parola società ha nel Codice civile.

Ebbene io e i colleghi firmatari dell'ordine del giorno non abbiamo avuto difficoltà a togliere la parola sospetta di «società» ma abbiamo lasciato l'auspicio che la mezzadria sviluppi sempre più il suo carattere associativo. Con questo intendiamo che non si chiami oggi il Senato a pronunciarsi sulla controversa qualifica formale della mezzadria. La decisione sarà presa in altra sede ed in altra discussione, ma io mi permetto augurare che ciò avvenga presto, perchè mi sembra urgente che il Diritto si adegui alla realtà della vita e al cammino della concezione fascista la quale, appunto, è basata sulla dinamica e progressiva realtà della vita nazionale.

L'ordine del giorno che ho l'onore di presentare al Senato e che è già stato distribuito è il seguente:

«Il Senato, vista la dotta relazione dell'Ufficio centrale che accompagna il disegno di legge per la estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza »;

«riconoscendo che del rapporto singolarmente creatosi fra i due contraenti nel contratto di mezzadria deve scaturire una perfetta collaborazione, fra il conduttore dell'azienda ed il mezzadro, alla quale si accoppia un efficace mezzo di consolidamento della unità economica e morale della famiglia che può facilitare la ascensione dei contadini verso la razionale piecola proprietà, onde, in questo rapporto, è mirabilmente espressa la millenaria saggezza della nostra Stirpe;

«considerato che le finalità della mezzadria meglio sono raggiunte quando il mezzadro Partecipa anche alla proprietà di alcuni settori del capitale dell'azienda, per esempio, agli attrezzi e al bestiame;

*tenuto presente che la mezzadria deve estendersi ai territori che con la bonifica integrale e col progresso agricolo vengono a trovarsi in condizione favorevole a questo sistema di conduzione, afferma la necessità che le norme generali dei capitolati di mezzadria non ostacolino l'adattamento dei singoli contratti alle varie condizioni ambientali e che, nell'applicazione delle riforme legislative, la mezzadria non solo conservi ma sempre più sviluppi il suo carattere associativo, sempre più consolidi il sano istituto della famiglia rurale ». (Approvazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore e al ministro.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Raineri.

RAINERI, relatore. Onorevoli Colleghi, dopo l'amplissima discussione che ha ora avuto luogo su questo disegno di legge, l'Ufficio centrale per bocca del suo relatore ha ben poco da aggiungere. Chè, se anche io mi fossi taciuto, nulla avrebbe perduto la conclusione di essa. Mi limiterò quindi ad alcuni rilievi che mi paiono necessari su argomenti che, durante la discussione stessa, possono aver lasciato luogo a qualche dubbio.

Ciò che intendo anzitutto affermare è che colla estensione alla mezzadria delle discipline giuridiche che regolano i contratti collettivi di lavoro, non si deve dimenticare l'esistenza del contratto individuale; esistenza sulla quale hanno richiamato opportunamente l'attenzione del Senato il collega marchese Tanari ed il collega Sarrocchi. Il collega Sarrocchi anzi ha espresso qualche dubbio sulla interpretazione da darsi a questo riguardo all'art. 10 del Regio decreto 3 aprile 1926, che riguarda la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, ove si parla delle clausole dei contratti collettivi e delle norme generali a cui i medesimi devono uniformarsi. A proposito di ciò osservo che il corpo delle leggi relative alla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, ha nel Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, l'art. 54 il quale parla esplicitamente di contratti individuali.

L'art. 54 infatti dice: «I contratti di lavoro individuali, stipulati dai singoli datori di lavoro e lavoratori, soggetti al contratto collettivo di lavoro, debbono uniformarsi alle norme da questo stabilite. Le clausole di norme preesistenti al contratto collettivo sono sostituite di diritto a quelle del contratto, salvo nei casi che queste siano più favorevoli ai lavoratori».

Questo è necessario bene affermare, affinchè da questa discussione non esca meno che la mezzadria rimane sempre un contratto fra due parti che aderiscono a clausole, proprie di una forma associativa, anche se, per qualche dubbio che possa essere sorto durante l'attuale discussione, tale contratto non debba essere qualificato senz'altro quale un contratto di società. Non si deve in nessun modo escludere che nell'atto in cui un mezzadro liberamente entra in rapporti con il proprietario, che lo ha liberamente scelto, all'infuori degli Uffici di 'collocamento i quali non possono avere funzione in questo caso, siano intervenuti determinati e precisi patti, che nella loro natura ed entità determinano il carattere del contratto.

Se così non fosse, dovremmo ammettere che la classe dei mezzadri fosse da paragonare a quella dei salariati, il che non è, e non può in nessun modo ammettersi.

Dico questo, e prendo occasione da questo, per dolermi che non mi sia giunto, se non pochi giorni fa, inviatomi dalla Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori di Palazzo Margherita, un progetto di studi accurati e diligenti riguardante le norme generali per la disciplina del rapporto di mezzadria. Questo spiega perchè l'Ufficio centrale, fra gli allegati alla sua relazione, non abbia messi che due documenti analoghi: uno - siamo sempre nell'ordine degli studi - la proposta di norme comunicata dalla Confederazione Generale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura - di Piazza S. Bernardo, a cui è opportuno faccia parallelo questo che viene dalla Federazione Generale dei datori di lavoro. L'altro allegato riguarda il Capitolo II - della mezzadria - che fa parte della proposta di riforma del Codice civile al titolo delle obbligazioni, dovuta alla iniziativa del nostro illustre collega Vittorio Scioloja, che ne fece oggetto di studio partecipando ad un comitato di giuristi, costituito dai Governi interalleati a Parigi durante le trattative per la pace.

Il documento della Confederazione nazionale degli agricoltori (il suo contenuto mi sembra un po' abbondante, ma i principi sono ben chiari e determinati, specialmente per ciò che riguarda la natura del contratto individuale di mezzadria) dice:

Art. 1. La mezzadria quale forma tipica di

conduzione di fondi rustici è definita nelle sue lince generali e caratteristiche dalle seguenti norme.

Siamo dunque nell'ordine delle norme, di quelle norme che dovrebbero integrare il Codice civile; di quelle norme cioè che dovrebbero essere proposte dalla Corporazione dell'Agricoltura, passare al Consiglio nazionale delle Corporazioni e, se approvate, dopo essere state anche approvate dal Capo del Governo, essere emanate.

I patti generali di mezzadria (e qui intendo i patti locali che vengono stipulati d'accordo fra le Associazioni legali dei datori di lavoro e dei mezzadri di regioni, provincie o di più ristretti territorii) concordati dalle organizzazioni interessate, varranno a completare le norme stesse, ove si rendano perfettamente adattabili alle condizioni economiche delle circoscrizioni per le quali vennero stipulati.

Art. 2. Il rapporto di mezzadria che si al laccia tra i singoli mediante la scritta o apoca colonica è una speciale forma contrattuale di società tipicamente atta a garantire la solidarietà tra i contraenti. Essa infatti, trovando fondamento nella reciproca fiducia, vale ad eliminare ogni contrasto di interessi, e a subordinare le finalità particolari della produzione a quelle più generali della Nazione, in conformità a ciò che è espresso nelle dichiarazioni n. 2 e 4 della Carta del Lavoro.

Art. 3. Il rapporto di mezzadria, stabilitosi come sopra è detto, in base alle consuetudini, ai patti generali di mezzadria e al Codice Civile (art. 1627 a 1646) consiste nel conferimento di opera direttiva e in prevalenza di capitali per parte del conduttore e di prestazioni di lavoro e di quote di capitali per parte della famiglia mezzadrile.

Intanto, mentre stiamo discutendo, dobbiamo rilevare che patti provinciali locali di mezzadria e colonia parziaria, conclusi non da oggi, ma da parecchi anni e che si vanno concludendo ancora tra le Unioni provinciali dei datori di lavoro e le Unioni provinciali dei mezzadri, Unioni provinciali regolarmente riconosciute come organi giuridici funzionanti, sono stati effettuati nientemeno che in 75 provincie, per ciò che riguarda i patti di mezzadria, e in 8 provincie (in totale quindi 83) per ciò che riguarda i patti di colonia.

33 3

Non dobbiamo dunque mai dimenticare che l'ordinamento corporativo, nel clima del Regime, sta funzionando anche in questo campo. Il Senato oggi non ha da preoccuparsi, il che è detto nella relazione dell'Ufficio centrale, se non di chiarire e ben definire quale debba essere l'estensione dei patti collettivi, nel caso che per avventura, foggiandosi questi sulle leggi esistenti relativi alla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, non avessero ad andare al di là e a confondersi coi patti di lavoro per i salariati. Da ciò la necessità di questa legge e da ciò pure la importanza, il significato del comma che l'Ufficio centrale ha creduto di dover porre a modificazione e a maggior chiarimento del testo votato dalla Camera; e che suona così:

*Tali capitolati, convenzioni, patti ed accordi, fermo restando quanto dispone il comma secondo dell'art. 2 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, che esclude per le aziende agricole, dalla limitazione dell'orario di lavoro, i contratti in compartecipazione, debbono uniformarsi alle consuctudini, alle tradizioni ed alle economie delle singole regioni e, tenuto conto di quanto dispone il capoverso dell'art. 8 del Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251, non debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova o altre, tipiche o necessarie per i contratti di lavoro a salario.

L'Ufficio centrale, nell'introdurre, nel testo approvato dalla Camera, questo comma, non ha compiuto nessuno sforzo; prima di tutto perchė siamo di fronte ad una realtà. I patti provinciali del resto finora costituiti, (poichè c'è stato l'intervento nel formarli dei rappresentanti dei datori di lavoro a fianco di quelli dei prestatori) non hanno in genere adottato di tali clausole. Se qualche caso sia avvenuto in contrario, sarà facile provvedere alla correzione. In secondo luogo il testo proposto nou fa che riprodurre le parole da un lato del Gran Consiglio Fascista, il quale nel Regime rappresenta costituzionalmente la espressione più alta del pensiero a cui questo in ogni caso si ispira. Di più esiste un voto perfettamente analogo della Corporazione dell'Agricoltura, nella quale sono rappresentate la Confederazione generale degli agricoltori cioè dei datori di lavoro, e la Confederazione generale dei sindacati dell'agricoltura, che comprende la organizzazione dei mezzadri.

Dunque, ripeto, il contratto individuale esiste e deve esistere e si incorpora perfettamente sia nei patti locali sia in quelle tali norme che hanno ancora da venire, e che dovranno regolare dall'alto e in campo generale tutta la materia.

E passo ad un altro rilievo; il rilievo che ha fatto con molto vigore il collega senatore Sarrocchi, richiamandosi ad una recente sentenza della Corte di Cassazione, in applicazione della legge sugli Uffici di collocamento.

Io non intendo di portare forza alle argomentazioni e alla dialettica del mio eminente collega; ma voglio richiamare unicamente il primo comma dell'art. 3 dell'attuale disegno di legge così come fu approvato dalla Camera e come è proposto, senza nessuna variazione, da parte dell'Ufficio centrale, al Senato. L'art. 3 dice: «I contratti collettivi (parlasi dei contratti collettivi relativi alla colonia parziaria e alla piccola affittanza) non produrranno gli effetti previsti dall'art. 54 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130 sui contratti individuali di colonia parziaria e di affittanza» (cioè che possono essere modificati o soppressi in qualche modo) «in corso, con espresso obbligo di miglioria ..

Cioè a dire che il Governo stesso già nel proporre questo disegno di legge alla Camera dei deputati ha ammesso nel suo illuminato giudizio che, quando nel contratto di mezzadria o di piccola affittanza sia convenuta una certa miglioria, possa anche non essere applicato il patto collettivo; il che ad ogni effetto ha grande valore, e a quello pertanto della interpretazione della legge sugli Uffici di collocamento come è stata data dalla Corte di Cassazione con la sentenza richiamata dal collega Sarrocchi.

Non può dunque ammettersi in principio che sia ritenibile in colpa un proprietario, il quale faccia eseguire lavori di miglioria nel proprio podere dai proprii coloni, anziche ricorrere a salariati forniti dagli Uffici di collocamento.

E vengo ad un terzo rilievo. Premetto che io qui non intendo affatto di arrogarmi meriti, conoscenze e funzioni che non ho. Sono un modestissimo studioso di cose economiche, e

17,51

legislatura xxviii — 1° sessione 1929–32 — discussioni — tornata dell'8 dicembre 1932

mi arresto sempre con trepidazione e con ammirazione di fronte ai maestri del giure. Uno dei punti che ieri fu più vivacemente discusso della relazione fu quello in cui l'Ufficio centrale, esponendo le varie tesi sulla essenza giuridica della mezzadria, molto obbiettivamente, ha affermato avere il contratto i caratteri della società, di una forma tipica di associazione, fosse pure da definire meglio, ma che non può essere considerata, come fa il nostro Codice, e come fa il progetto italo-francese allegato alla relazione e che ha nome del nostro collega Vittorio Scialoja, come un contratto di locazione di beni. E poiche è stato molto vigorosamente attaccato questo punto della relazione dall'illustre collega Santoro, permetta il medesimo che in qualche modo gli ritorni ciò che egli molto vivacemente mi ha dato, sempre s'intende con tutto il rispetto e con tutta la considerazione che da me è dovata ad un così eminente cultore del giure.

Il diritto - in ciò siamo tutti d'accordo - è la guida delle genti civili e bisogna ben rendere il posto di grande onore che le spetta alla scienza che lo coltiva. Se non che il diritto è la veste del fatto, ma il fatto è il fatto, e il diritto sempre si è evoluto ed adattato seguendo le esigenze dei tempi. E se per fortuna si ha un periodo nella vita di un paese, come si verifica oggi in Italia, in cui una rivoluzione ha rovesciato molte cose e molte idee, non che abbia distrutto l'antico e glorioso patto della mezzadria, ma lo abbia rafforzato, lo ravvivi e lo voglia spingere fortemente verso più alti destini, anche il diritto dovrà dare al fatto la nuova e giusta interpretazione.

Del resto l'on, collega Santoro vorrà darmi atto che allegato alla relazione dell'Ufficio centrale è anche il progetto Scialoja che merita ogni considerazione e presenta al vivo la tesi da lui sostenuta. Il collega Santoro si è molto appoggiato ad argomenti di autorità personale. S'immagini se io non voglia testimoniare tutto il mio rispetto a lui come a quegli altissimi giuristi di cui ha fatto il nome, giuristi nazionali e stranieri, e ancora più ai nazionali che agli stranieri. Mi permetterò solo di notare che egli non ha trattato con molta reverenza Bartolo da Sassoferrato, per quanto questi sia celebre per il commento al Codice di Giustiniano e quei grandi giuristi, che egli ha no-

minato, lo citino ancora come un antenato loro a cui sentono pur sempre di dovere utilmente ricorrere.

Il Collega mi dia atto dei nomi degli autori che l'Ufficio centrale ha citato a sostegno della propria tesi, quali Francesco Ferrara, Bastiat, Iacini. Egli mi risponderà che sono degli economisti e non dei giuristi. Essi non sono tuttavia gli ultimi venuti e se come economisti hanno esaminato il fatto, non è detto per ciò che fossero digiuni di giure e che quando affermavano essere la mezzadria un contratto di società, non ritenessero che la ragione di diritto non dovesse e potesse adattarsi anche a tale concetto.

Neppure io tirerò fuori quei giuristi che costituirono la Commissione nominata da Maria Luisa; onde venne quel Codice del 1820 del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla nel quale è detto che la mezzadria è un contratto di società. Dirò solo, e me lo potrà riconfermare il nostro eminente collega Mariotti, cost studioso di materie storiche e nativo di quelle parti, che quei giuristi non erano gli ultimi venuti.

In quel tempo - mi permetta il Senato di ricordare in un momento di riposo del mio pensiero questo aneddoto - la mezzadria o colonia nel Ducato aveva, come anche oggi ha, profonde radici nel sistema di conduzione delle terre. Or bone, Carlo III, un triste tirannello che era succeduto a Maria Luisa, emanava nel 1850, per aizzare i coloni contro i proprietari e dividere gli animi, una determinazione che il collega Mariotti ha saputo scovare, la quale stabiliva che i coloni non potessero essere licenziati se non su giudizio del pretore, pena di destituire i pretori se per avventura si fossero mostrati troppo remissivi verso i proprictari. Il che non ha impedito che nel 1859 padroni e mezzadri si legassero con animo schietto ed entusiastico al moto rivoluzionario guidato fra i primi nel Ducato dal nostro Manfredi e nella regione dal Farini, che condusse alla annessione dell'Emilia al Piemonte sotto l'egida del Gran Re Vittorio Emanuele II.

Vengo, on. Santoro, ai giovani del tempo di oggi. Lascio il Ferrara, il Bastiat, il Jacini, gente del secolo scorso. Cito gli Arcangeli, i Biagi, i Serpieri, i Tassinari e taccio di altri. Ella mi dirà, questi non sono della statura di

quegli atleti del diritto che ella ha nominato, ed io le risponderò che sono appunto questi giovani i più addentro nel movimento economico sociale attuale, che hanno spirito alacre e pronto con tendenza viva a far sì che la mezzadria divenga di più in più strumento fecondo di collaborazione di classe nel Regime che oggi governa l'Italia. Accetterò se crede, onorevole Collega, di dire che nel confronto essi non sono che dei Balilla ma con il sasso in mano, pronti cioè a spingere in questo moto, che tutti ci assilla e ci conforta, anche la mezzadria affinche non resti indictro dalle altre forme di convivenza sociale di cui l'Italia nel suo evolversi può bene andare gloriosa.

A parte questi argomenti che hanno carattere, e non più, di polomica, senza entrare in altri, che già sono stati toccati da diversi oratori, specie dal collega Marozzi pochi minuti fa, voglio dire, ragionando forse più con il buon senso che con la linea rigida del diritto, che hon so comprendere come la mezzadria possa essere qualificata quale un contratto di locazione, cioè come un affitto, quando nella mezzadria il proprietario non cede nè il possesso temporaneo del podere nè la direzione dell'azienda, ciò che è bene diverso nel caso dell'affitto.

Nell'ordine delle definizioni si può sfuggire alla responsabilità di una affermazione esatta, tirando fuori la quarta tesi, cioè essere la mezzadria un contratto sui generis che ha un po' il carattere di tutti quanti i contratti; ma nemmeno a questo è logico ricorrere. Forse la formula esatta si può trovare saltando dal Codice civile al Codice di commercio ove abbiamo la associazione in partecipazione.

Ma se vogliamo che la mezzadria, come espressione di una attività individuale, come espressione di rispetto della proprietà privata, come espressione di una forma associativa fra lavoro e capitale, rappresenti il massimo degli effetti, è perchè tendiamo a portarla verso le sue maggiori realizzazioni. Non dirò quello che dicono alcuni economisti intorno alla mezzadria: che cioè la rendita Ricardiana va più a vantaggio del mezzadro che del padrone, il quale ordinariamente la sconta col prezzo d'acquisto, mentre il mezzadro annualmente la divide. Niente di strano, nè di male, in ciò. Modesto sociologo e buon fascista mi rallegro che il contadino abbia

in suo favore questa condizione di cose. Un paese, come il nostro, che è costretto ad una politica sociale imposta dalla pressione demografica, deve avere quale precipuo suo compito di fare luogo allo assetto di nuove popolazioni lavoratrici in zone di bonifica, in terre di nuova creazione, dove prima era il deserto o la palude.

Certamente se i provvedimenti che oggi si prendono fossero stati pensati dieci anni fa, si sarebbe detto che si trattava di roba da pazzi.

Sono tornato da pochi giorni dalle paludi Pontine. Là si ha il coraggio di portare senz'altro la mezzadria; le difficoltà sono immense, ma affermo che così solo si arriverà alla conquista di quel suolo che nè Roma nè i Papi seppero redimere.

Perchè non vale (se pure sia il fondamento della bonifica) che si siano fatte opere idrauliche meravigliose, e anche oggi se ne stanno compiendo che rendono attoniti gli stranicri. Se non c'è la popolazione rurale che coltivi i terreni redenti dalle acque, passeranno gli anni, i secoli, tutto ritornerà allo stato primitivo e la palude riprenderà il suo fatale dominio. È necessaria la volontà diretta del coltivatore per trarre da ogni zolla il maggior profitto; questo non lo potrete avere che dal contadino mezzadro. Credete voi che quelle 500 famiglie del Veneto che sono andate e vanno a Littoria in questi giorni, siano andate o vadano per disperazione o per spirito di sacrificio patriottico? Vanno perchè presumono ciò che potranno cavare dalla terra, e cioè, dopo sforzi anche immani, agiatezza e risparmio.

Esse hanno come ideale di diventare proprietari del terreno da essi coltivato. Anche in questo caso, ritengo, giuocherà la rendita Ricardiana.

Vi sono delle difficoltà da vincere, dovranno passare gli anni, ma non molti; purchè come avviene in modo mirabile quei bravi pionieri sieno accompagnati da una completa assistenza.

Andate a Littoria: c'è tutto; tutto quello che può essere necessario per la vita civile.

La costituzione di Littoria non è un atto puramente burocratico, di semplice pubblicazione di un decreto sulla Gazzetta ufficiale o poco più. È la presenza di tutti i servizi di assistenza di ogni genere che si possono richiedere; economici, igienici, sociali, religiosi e via

via. È soltanto colla forte e costante assistenza dello Stato che quelle famiglie potranno vincere la battaglia contro la natura ingrata. Sono quelle famiglie la potente leva del successo di redenzione delle terre bonificate. Ciascuna di esse si rinchiude nella proprià unità col capo che comanda e dirige e con i figliuoli che obbediscono, con la terra che risponde al lavoro di ciascuno e di cui un giorno diventeranno proprietari. È il programma questo dell'Opera Nazionale dei Combattenti, che vuol dire lo Stato e il Capo che ci governa. Essa dice loro: avanti, ora siete mezzadri. Lo Stato è qui ad aiutarvi! Coltivate con diligenza e zelo il podere che vi è assegnato, e se un giorno voi (come promessa oggi vi è fatta e ogni vostro sforzo sarà assecondato) non come regalo, ma coi vostri risparmi ne diventerete i proprietari, la Patria vi benedira (Applausi).

Peraltro tutte queste discussioni, se la mezzadria sia una società oppur no, agli effetti dell'approvazione di questo disegno di legge, hanno un valore molto relativo, poiche il testo del disegno di legge non vuole affatto giungere a definizioni. (Approvazioni). Io, per quel tanto che ho potuto imparare nella vita parlamentare e di governo, ho appreso almeno questo: che in una legge non si devono mai introdurre definizioni (Bene!).

Come vede, onorevole Santoro, giungiamo ad un punto in cui possiamo benissimo dichiararci d'accordo, e tanto io e quanto Lei approveremo il disegno di legge.

SANTORO. Sicuro.

RAINERI, relatore. Un'altra osservazione (prima che io finisca e avrò finito tra breve) merita di essere fatta: ed è che si è discusso moltissimo della mezzadria; anzi ha prevalso la preoccupazione che in qualche modo si sia offeso questo istituto tradizionale. Ma si è dimenticato che il disegno di legge riguarda i contratti in compartecipazione che presentano una varietà infinita di casi. Sarà quindi necessario, nella applicazione della legge, caso per caso, nella compilazione di contratti individuali, in quella dei patti collettivi ed altresì nella compilazione delle norme generali, prevalga il criterio di tenere conto di tale infinita varietà.

La raccomandazione che si può fare agli organi normativi e a quelli che rappresentano le parti contraenti è che la determinazione dei patti locali non entri in troppi particolari. Meglio sara essere generici, arrestandosi a ciò solo che sia fondamentalmente necessario, al fine di non sconvolgere precise, specifiche e legittime pattuizioni.

Questo che si dice dei contratti in compartecipazione, si deve ripetere per i contratti di piccola affittanza, la quale è stata pur essa alquanto ignorata in questa discussione, mentre (voi l'avete visto dallo allegato alla nostra relazione) ha anch'essa un'estensione non piccola nel nostro paese, e rappresenta una massa di lavoratori, che, pur avendo la figura di imprenditori, meritano ogni considerazione. Qui le norme dovranno essere ancora più caute, perchè l'affittuario ha figura di imprenditore, assume obblighi, che egli deve essere libero di discutere con l'altra parte, così come il proprietario, specialmente in sede di determinazione del canone dell'affitto, deve ben potere valutare il suo avere in ragione del contratto che stipulerà.

L'Ufficio centrale approva completamente il concetto a cui è ispirato l'ordine del giorno che, a chiusa del suo discorso, ha testè letto il collega Marozzi. Vedrà il Governo se crederà di metterlo in votazione. L'Ufficio centrale lo approva toto corde, perchè esso esalta l'istituto famigliare, che è alla base di ogni società che si voglia dire civile. E questo disegno di legge, che incammina e disciplina la mezzadria sulle vie del corporativismo, è una espressione oltremodo chiara e convincente del conto in cui l'istituto famigliare vuole essere tenuto.

Che questa legge sia così venuta in questo momento, io immensamente mi rallegro e me ne rallegro in contrapposto con non lieti ricordi, come quello della presentazione fatta nel 1921 dal gruppo parlamentare socialista alla Camera di una proposta di legge che aveva questo titolo: « per l'avviamento alla socializzazione della terra! - Altri tempi! tempi passati! Ma quali e quante illusioni e quali e quanti disordini non ebbe a determinare il fatto solo della presentazione di quella proposta! Che aria più pura e più serena respiriamo oggi, sia pure con qualche trepidazione, perchè viene toccata questa mezzadria, che tanto amiamo! Che aria più pura e più serena respiriamo, ora che la intensificazione della produzione della terra vediamo avviata verso una maggiore estensione

della mezzadria, che dello istituto famigliare è una delle espressioni tradizionali più tipiche delle nostre genti!

Uno straniero eminente uomo di Stato, ora defunto, ha detto: «Mussolini fa del socialismo coi conservatori». No; egli non fa nè socialismo nè conservatorismo; ma applica una dottrina nuova, che nell'ambito dello Stato forte esalta le attività individuali aventi a base il naturale diritto alla proprietà privata, elimina la lotta delle classi chiamandole ad una diuturna collaborazione, e ponendo a fondamento della vita della Nazione la famiglia.

Tutto questo, che ne' suoi svolgimenti ha già dato mirabili risultati, serve alla grandezza del Regime, ed alla grandezza del Duce, ma ancora più - il che è nell'animo di Lui e di noi tutti - alla grandezza e alla gloria della Patria. (Vivissimi applausi).

BIAGI. Sottosegretario di Stato per le corporazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGI, Sottosegretario di Stato per le Corporazioni. Onorevoli senatori. Ho l'onore di Prendere la parola a chiusura di questo interessante dibattito per l'incarico che Sua Eccellenza il Capo del Governo, Ministro delle Corporazioni, ha voluto conferirmi, ed in Suo nome ringrazio l'Ufficio Centrale, ed in ispecie l'onorevole relatore senatore Raineri nonchè gli oratori tutti che hanno voluto portare il valido contributo della loro dottrina e della loro esperienza a questo appassionante tema dei rapporti di mezzadria e di piccolo affitto.

La dotta relazione dell'Ufficio Centrale del Senato e l'ampia discussione svoltasi in questa Assemblea sul disegno di legge che estende la disciplina giuridica dei «rapporti» collettivi di lavoro ai « contratti » di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piecola affittanza - secondo la dizione suggerita dall'Ufficio Centrale medesimo, e opportunamente perfezionata con chiara espressione giuridica dal senatore Sarrocchi, - mi dispen-^{8ano} dall'intrattenermi lungamente su di un Problema di cui molto si è parlato, talora determinando l'errata impressione che si volessero introdurre in un istituto prettamente tradizionale, delle riforme non rispondenti ad un reale bisogno dell'economia agraria nazionale.

Tale errata impressione, come ebbi già oc-

casione di dire, non ha mancato di provocare preoccupazioni e timori che non trovavano e non trovava giustificazione nei propositi che hanno animato il Governo fascista nel presentare al Parlamento un disegno di legge che intende soltanto assumere una situazione di fatto e fissarla in una esplicita disposizione di legge.

Il Governo fascista infatti ha voluto e vuole soltanto stabilire che le convenzioni, i capitolati o i contratti, che potremmo genericamente definire, con maggiore esattezza, « regolamenti collettivi del rapporto di mezzadria, devono avere carattere obbligatorio, e con questo non ha inteso altro che affermare in una norma di legge quello che era ormai praticato dall'indirizzo contrattuale seguito dalle organizzazioni sindacali, ancor prima della legge 3 aprile 1926, e che era accettato anche per il giudizio ripetutamente fattone dalla Magistratura del Regno, la quale aveva sanzionato, con le sue decisioni, il pieno valore di quei capitolati che erano venuti accogliendo, nelle loro disposizioni, le consuetudini e le tradizioni locali come integrazione sentita e necessaria delle poche norme sul rapporto di mezzadria contenute nel codice civile.

Le vivaci e appassionate discussioni attorno a questo argomento, indubbiamente molto delicato, ed il richiamo alla espressione letterale della legge 3 aprile 1926 che parla « di rapporti collettivi di lavoro», avevano determinato la preoccupazione che si volesse andare molto oltre, quasi per ricondurre nell'ambito del lavoro salariato quei lavoratori che da questo angusto confine avevano cercato di elevarsi assurgendo alla condizione di partecipanti e poi di mezzadri, col miraggio, attraverso il grado intermedio dell'affitto, di giungere alla piccola proprietà, aspirazione profondamente sentita da quanti vivono appassionatamente del lavoro della terra e ne traggono condizione di tranquillità per la famiglia e di garanzia per la pace sociale. (Bene).

In questa Assemblea, dopo gli utili chiarimenti richiesti e ottenuti dall'Ufficio Centrale fin dal giugno scorso, la discussione ha avuto uno svolgimento sereno, che dimostra che i timori sono in gran parte fugati e le preoccupazioni scomparse: non è pertanto necessario che io mi intrattenga sull'interessante discus-

sione giuridica sollevata dal senatore Santoro, rivolta a stabilire se il contratto di mezzadria sia, come il codice ritiene, un contratto di locazione, od un contratto di società, come alcuni codici anche italiani ritenevano secondo una corrente, diffusa terminologia economica e giuridica.

Tale discussione sarebbe, senza dubbio, assai interessante, ma da essa si può prescindere per quanto ha riferimento alla portata del presente disegno di legge, come si può prescindere dal richiamo alle proposte fatte a suo tempo dalle organizzazioni sindacali dell'agricoltura e dal richiamo alle stesse dichiarazioni della Corporazione della agricoltura, in quanto che le prime sono soltanto proposte già superate formalmente e sostanzialmente dalle dichiarazioni della Corporazione, e queste ultime, a loro volta, non hanno alcun carattere di obbligatorietà, almeno fino a quando non siano rivedute e non assumano la veste giuridica di norme che regolano le condizioni generali del lavoro secondo la dizione dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1926.

Noi possiamo quindi restare aderenti strettamente alla portata del disegno di legge in discussione e chiarire, con soddisfazione - confido - del senatore Tanari, che il contratto di mezzadria conserverà sempre il suo carattere individuale anche se alle disposizioni del codice ed alle consuetudini, si aggiungano le norme degli organi corporativi o il regolamento delle Associazioni sindacali, poichè tutto questo non servirà che a stabilire delle condizioni di carattere e di portata generale, obbligatoria, a cui i contratti individuali dovranno uniformarsi, senza alterare la caratteristica fondamentale di forma e di sostanza del rapporto di mezzadria, che resta sempre, tra l'agricoltore ed il mezzadro, un contratto individuale, aderente alle varie condizioni dei diversi ambienti agricoli, e improntato a quelle tradizioni che trovano in questa assemblea i propri naturali e giusti difensori, per una ragione non soltanto di ordine economico, ma anche di ordine politico e sociale. (Benissimo).

Nessuno può pensare che sia possibile od opportuno introdurre in tali capitolati disposizioni contrarie alla natura di un contratto i cui soggetti sono vincolati tra loro, prima che da un obbligo giuridico, da un legame, direi,

organico, che li unisce all'ambiente in cui si esercita la loro attività produttiva; così come nessun organo corporativo potrà dettare norme generali o imporre condizioni particolari prescindendo dal fatto che l'istituto mezzadrile ha un suo speciale contenuto, non soltanto economico ma anche morale e sociale.

A togliere queste preoccupazioni bastava forse il richiamo al capoverso dell'articolo 8 del Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251, là ove è detto che il contratto collettivo può prescindere dal regolare quelle condizioni di orario di lavoro, di ferie, di indennità di licenziamento ecc., che non siano richieste dalla natura del rapporto.

Il vostro Ufficio Centrale ha voluto tuttavia meglio chiarire, precisare, ed aggiungere richiami tassativi; io potrei pensare che forse in materia è più opportuna una visione generale, che non la indicazione di norme particolari.

Comunque, il Governo non ha difficoltà ad accettare, come ha accettato, anche la introduzione di richiami particolari perchè è nel suo intendimento di non consentire una trasformazione a tipo salariale del rapporto di mezzadria - trasformazione che, per la verità, nessuno ha richiesto -: anzi è cura costante del Regime fascista, del Governo e delle stesse Associazioni sindacali, di stimolare, mediante particolari forme di conduzioni agricole associate, i braccianti, i giornalieri, gli avventizi ad assurgere mano a mano alle colonie ed alle compartecipazioni o ad altre attività di lavoro che importano uno stretto legame fra il lavoratore e la terra, e questo, oltre che per il vantaggio economico che ne deriva alle aziende agricole ed ai lavoratori singoli, e quindi in complesso alla Nazione, per un vantaggio politico e sociale determinato da quel senso di conservazione che è dato dal legame stesso del lavoratore agricolo alla terra che coltiva.

È ben chiaro quindi l'intendimento del Regime: con questo disegno di legge si vuole offrire il mezzo agli agricoltori ed ai lavoratori agricoli di conservare e perfezionare, secondo il reciproco interesse, e più, secondo l'interesse del Paese, l'istituto mezzadrile che ha resistito a tante vicende ed è lungi dall'avere perduta la sua intima virtù espansiva.

È altresì intendimento del Regime di seguire

e controllare la pratica applicazione delle disposizioni della legge e delle norme di carattere generale eventualmente determinate, per impedire qualsiasi distacco tra il comando giuridico e la reale situazione obbiettiva dei vari ambienti agricoli.

Tutto ciò, ripeto, perchè il Regime si propone di sviluppare ed estendere, ove possibile, ed in ogni modo di perfezionare l'istituto della mezzadria: toccherà quindi al contratto individuale che è alla sua base, di inquadrarsi in queste norme generali, pur dovendosi adattare alla struttura dell'azienda e alle sue necessità che variano non solo da regione a regione, non solo da provincia a provincia, ma talora nella stessa provincia, da zona a zona, come afferma il senatore Di Frassineto, che ha portato qui il richiamo alle condizioni della sua terra aretina, in cui varie sono le situazioni ambientali, come pur varie sono nelle altre provincie di Toscana, dell'Emilia e Romagna e nelle altre regioni di Italia.

Sono così diverse le possibilità economiche agrarie da luogo a luogo, che se noi volessimo determinare se e quale deve essere l'apporto di capitale bestiame nelle colonie, noi verremmo 8 forzare delle situazioni economiche, che vogliamo invece lasciare sviluppare a seconda delle possibilità dell'ambiente e degli individui, senza alterare i rapporti così come tradizionalmente si sono venuti formando. Quell'adattamento forzato che facessimo, arrecherebbe danno agli individui e all'istituto, poichè, se è utile cosa che il mezzadro grado a grado diventi un apportatore di capitale, di un capitale che può costituire per lui l'inizio di una maggiore autonomia produttiva, sarebbe pericolosissimo volerlo costringere ad una compartecipazione fatta a mezzo di un debito oneroso in cui risiederebbe forse il principio e la causa del suo regresso alla condizione di salariato.

Una caratteristica essenziale, fra le altre, ha il nostro ordinamento sindacale corporativo, ed è di consentire elasticità di adattamento, di aderenza alla mutevole realtà di tempo e di luogo; ebbene, questa elasticità appare particolarmente opportuno conservare in un istituto che deve si svilupparsi ed estendersi ma con quel criterio di prudenza che è proprio della gente dei campi.

Ad oscurare la serenità di questo dibattito non può valere la citazione giurisprudenziale del collega senatore Sarrocchi: non in questa sede certamente si potrà sottoporre a revisione il criterio giuridico informatore di una sentenza della Corte di Cassazione, nè richiamare i fatti che vi hanno dato luogo: la citazione giurisprudenziale del senatore Sarrocchi potrà dare però motivo al Governo di riesaminare i termini di applicazione delle norme riguardanti il collocamento della mano d'opera agricola.

Il senatore Sarrocchi poi, con richiami storici e giuridici interessantissimi, che però non possono costituire che una visione limitata nel luogo e nel tempo, del problema sottoposto all'attenzione del Senato, ha messo in luce prevalentemente, se non esclusivamente, l'interesse dell'azienda agricola condotta a mezzadria, nella quale il proprietario intenda eseguire lavori di miglioramento e di trasformazione valendosi della prestazione dei mezzadri.

Il ricorso a questa prestazione ha indubbiamente un duplice e utile risultato, e cioè una minore spesa per il proprietario a causa della minore tariffa corrisposta, e un ulteriore guadagno, oltre quello della mezzadria, per il colono, il quale può così decurtare il suo debito risultante dai conti colonici chiusi in passivo, di solito, in questi anni, per effetto della crisi.

Riguardato quindi il problema sotto questo solo profilo, si può ritenere vantaggioso ed utile il facilitare, anzichè limitare, l'impiego dei mezzadri in tutti quei lavori, che eccedono l'ordinaria coltivazione del fondo mezzadrile.

Dice il senatore Sarrocchi: lavori nel fondo o nei fondi della stessa fattoria, che può avere anche molti poderi, lavori ad esempio, egli aggiunge, di costruzione di una strada che congiunga tutti i poderi.

Converrà nondimeno il senatore Sarrocchi che il problema debba invece essere riguardato nel vasto e più complesso quadro dell'ambiente agricolo, con contemperamenti del giusto e legittimo interesse dell'azienda agricola condotta a mezzadria e quindi dell'agricoltore e del colono, e con gli interessi altrettanto giusti e legittimi dei lavoratori agricoli avventizi che non hanno avuto, almeno finora, la possibilità di trovare stabile lavoro in una azienda agricola.

Tracciare una norma obbligatoria generale,

che valga per ogni luogo e per ogni tempo, sarebbe pericoloso anche perchè, accogliendo ed estendendo il concetto affermato dal senatore Sarrocchi in zone od ambienti agricoli diversissimi, si determinerebbe una situazione di disagio per grandi masse di lavoratori agricoli costretti a vivere solo di lavoro giornaliero avventizio, ed una situazione di contrasto cogli stessi rapporti mezzadrili, perchè i mezzadri, chiamati a lavori salariati fuori del loro fondo, finirebbero col perdere quella loro tradizionale e provvida forza di attaccamento al podere che è la condizione prima del successo della mezzadria.

Può e deve il regolamento collettivo dei rapporti di mezzadria, come del resto è già avvenuto per molti capitolati in vigore presso diverse provincie, contenere in istretta aderenza alle situazioni ambientali, una norma che precisi quali lavori, oltre quelli di ordinaria coltivazione del fondo, il proprietario possa compiere a mezzo del mezzadro, determinando la misura particolare della retribuzione, e stabilendo quali lavori invece debba compiere a mezzo di mano d'opera assunta per il tramite degli uffici di collocamento.

Nelle zone, infatti, in cui la mezzadria offra scarse possibilità di guadagno alla famiglia colonica, occorre consentire ai componenti di questa la occupazione in lavori che eccedano quelli dell'ordinaria coltivazione del fondo mezzadrile, mentre per converso nelle zone in cui la coltivazione dei fondi richieda larga attività di lavoro e la famiglia colonica non possa sopperire a questa necessità, lungi dal consentire l'assunzione dei mezzadri per i lavori eccedenti la ordinaria coltivazione dei fondi, può apparire opportuno, come nella pratica è già accaduto, di fare lo stralcio dei terreni affidandoli con forme di compartecipazione, che comprendono talora lo stesso mezzadro, ad altri lavoratori, realizzando così per questi ultimi, sia pure in forma limitata, un legame più certo e tranquillo tra loro e la terra che viene data in coltivazione.

Tutto questo ha trovato e trova applicazioni varie, a seconda delle necessità dei luoghi e con spontaneo senso di solidarietà fra tutte le categorie di produttori agricoli; tutto questo potrà quindi continuare ad essere non solo applicato, ma anche perfezionato mediante la

responsabile e intelligente opera dei dirigenti sindacali i quali non dovranno considerare singoli parziali aspetti dei problemi economici, ma dovranno questi problemi vedere e sentire nella loro sostanza comune, con una visione corporativa, con mentalità solidale, con spirito fascista.

Il disegno di legge, presentato all'approvazione di questa Assemblea, risponde a concetti di difesa dell'istituto mezzadrile, che il Regime fascista vuole conservare ed estendere per il vantaggio dell'agricoltura, e quindi del paese.

Conservare, sviluppare, estendere, se e come sia possibile ed utile, con quel criterio di stretta aderenza alla realtà economica che ispira ogni nostro atto.

Tutti condividiamo la preoccupazione di non turbare l'armonia e la fiducia nel lavoro dei campi, specie in quelle aziende in cui vive, nella antica forma consuctudinaria, lo spirito fascista della corporazione.

Approvando questo disegno di legge, secondo chiede col suo ordine del giorno il senatore Marozzi, il Senato avrà offerto al Regime un mezzo di difesa di questo spirito che vogliamo diventi comune in ogni campo della produziono e del lavoro, per la pace sociale, per la ricchezza e la potenza del nostro paese. (Vivi e generali applausi).

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, tanto l'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni che l'onorevole relatore hanno accettato l'ordine del giorno presentato dal senatore Marozzi ed altri, del quale do lettura:

Il Senato,

99333

vista la dotta relazione dell'Ufficio Centrale che accompagna il disegno di legge per la « Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza »;

riconoscendo che dal rapporto singolarmente creatosi fra i due contraenti nel contratto di mezzadria deve scaturire una perfetta collaborazione fra il conduttore dell'azienda e il mezzadro, alla quale si accoppia un efficace mezzo di consolidamento della unità economica e morale della famiglia che può facilitare la ascensione dei contadini verso la razionale

piccola proprietà, onde, in questo rapporto, è mirabilmente espressa la millenaria saggezza della nostra stirpe;

considerato che le finalità della mezzadria meglio sono raggiunte quando il mezzadro partecipa anche alla proprietà di alcuni settori del capitale dell'azienda, per esempio agli attrezzi ed al bestiame:

tenuto presente che la mezzadria deve estendersi ai territori che, con la bonifica integrale e col progresso agricolo, vengono a trovarsi in condizioni favorevoli a questo sistema di conduzione;

afferma la necessità che le norme generali dei capitolati di mezzadria non ostacolino l'adattamento dei singoli contratti alle varie condizioni ambientali e che nella applicazione delle riforme legislative la mezzadria non solo conservi, ma sempre più sviluppi il suo carattere associativo, sempre più consolidi il sano istituto della famiglia rurale.

MAROZZI, DE CILLIS, STRAMPELLI, MENOZZI, DE CAPITANI D'ARZAGO, DI FRASSINETO, SARROCCHI, VI-SCONTI DI MODRONE.

CAMERINI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERINI. Io credo che, per esattezza giuridica, bisognerebbe modificare l'espressione contenuta nell'ordine del giorno al secondo periodo ove si dice: « conduttore dell'azienda ». È una espressione che si vede ripetuta nelle norme per la disciplina della mezzadria ai numeri 3, 4 e 6 ed è manifestamente erronea. A prescindere dal dissenso sul concetto di società nel contratto di mezzadria, per ritenere piuttosto quello di locazione di opera o del fondo, il proprietario sarebbe locatore mentre conduttore dovrebbe dirsi il mezzadro. Perciò converrà usare le espressioni proprietario o locatore come è appunto detto nel Codice civile.

Così mi parrebbe che dovesse essere modificata la rilevata dizione dell'ordine del giorno, per ragioni di esattezza di linguaggio giuridico.

PRESIDENTE. Prego il senatore Marozzi di esprimere la sua opinione al riguardo.

MAROZZI. Io non ho difficoltà ad aderire a quanto ha detto il senatore Camerini.

PRESIDENTE. Ma bisognerebbe scegliere tra le due formule proposte.

CAMERINI. Io direi « proprietario ».

BIAGI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Ma può essere anche non proprietario.

CAMERINI. Si, ma in ogni caso, mai conduttore; questo è un errore.

MAROZZI. Io faccio osservare che la qualifica di conduttore per noi agricoltori ed economisti vuol dire quello che dirige la sua azienda sia proprietario o fittavolo; se però questa dicitura può generare confusione, non c'è niente di male ad adottare la dizione proprietario e fittavolo »; ma bisogna nominarli tutti e due.

CAMERINI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Supino.

SUPINO. Mi sembra che, per eliminare le difficoltà, si potrebbe usare la formula « tra le parti contraenti » senza dire nè conduttore, nè proprietario.

CAMERINI. Veramente non so perchè non si dovrebbe usare la espressione propria dei contratti di cui si è discusso; bisogna usare la denominazione giuridica: « proprietario o locatore » ma mai « conduttore », che ha un significato assolutamente opposto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore a voler esprimere il suo pensiero circa le osservazioni proposte.

RAINERI, relatore. Io sono d'accordo con il senatore Marozzi, ma bisognerà mettere « tra proprietario di azienda e fittavolo » per non dire « tra proprietario e fittavolo dell'azienda ».

BIAGI, sottosegretario di Stato alle corporazioni. Sarebbe più semplice dire: «il contratto di mezzadria deve stabilire una perfetta collaborazione», togliendo le parole «tra il conduttore dell'azienda ed il mezzadro» in quanto che l'accenno anteriore «ai due contraenti» fa chiaramente intendere di che cosa si tratti.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, resta così deciso e resta accolta dal proponente la proposta fatta dall'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni per la soppressione delle parole « tra conduttore dell'azienda e mezzadro » al comma secondo dell'ordine del giorno.

Pongo ai voti l'ordine del giorno così modificato, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale:

Il Senato,

vista la dotta relazione dell'Ufficio centrale che accompagna il disegno di legge per la « Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza»;

riconoscendo che dal rapporto singolarmente creatosi fra i due contraenti nel contratto di mezzadria devo scaturire una perfetta collaborazione, alla quale si accoppia un efficace mezzo di consolidamento della unità economica e morale della famiglia che può facilitare la ascensione dei contadini verso la razionale piccola proprietà, ondo, in questo rapporto, è mirabilmente espressa la millenaria saggezza della nostra stirpe;

considerato che le finalità della mezzadria meglio sono raggiunte quando il mezzadro partecipa anche alla proprietà di alcuni settori del capitale dell'azienda, per esempio agli attrezzi ed al bestiame;

tenuto presente che la mezzadria deve estendersi ai territori che, con la bonifica integrale e col progresso agricolo, vengono a trovarsi in condizioni favorevoli a questo sistema di conduzione;

afferma la necessità che le norme generali dei capitolati di mezzadria non ostacolino l'adattamento dei singoli contratti alle varie condizioni ambientali e che nella applicazione delle riforme legislative la mezzadria non solo conservi, ma sempre più sviluppi il suo carattere associativo, sempre più consolidi il sano istituto della famiglia rurale.

MAROZZI, DE CILLIS, STBAMPELLI, MENOZZI, DE CAPITANI D'ARZAGO, DI FRASSINETO, SARROCCHI, VI-SCONTI DI MODRONE.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

La disciplina giuridica che, a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dei Regi decreti 1º luglio 1926, n. 1130 e 6 maggio 1928, n. 1251,

si applica ai rapporti collettivi di lavoro, è estesa a tutti i capitolati, convenzioni, patti ed accordi, comunque denominati, che dalle competenti Associazioni sindacali vengono stipulati per regolare il rapporto di compartecipazione nel ramo di produzione agricola (colonia parziaria, mezzadria, partitanza, ecc.), ed ai contratti accessori riguardanti colture speciali ed allevamento di animali, da eseguirsi sul fondo in dipendenza del rapporto principale.

Tali capitolati, convenzioni, patti ed accordi, fermo restando quanto dispone il comma secondo dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, che esclude, per le aziende agricole, dalla limitazione dell'orario di lavoro i contratti in compartecipazione, debbono uniformarsi alle consuetudini, alle tradizioni e alle economie delle singole regioni; e, tenuto conto di quanto dispone il capoverso dell'articolo 8 del Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251, non debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova o altre, tipiche o necessarie per contratti di lavoro a salario.

TANARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Onorevoli colleghi, io non intendo di portare argomenti giuridici - sui quali si è aggirata la discussione in questi ultimi giorni - sopra una questione che ha carattere pratico e di consuctudine millenaria, quale è appunto il contratto di mezzadria.

Ma (perdonate se torno molti anni indietro), ricordando i miei antichi studi marinari, con i quali mi si insegnò di tener ben dritta la rotta per non andare a battere con la prua sugli scogli, mi sono accorto nella vita, e poi in tema legislativo, che il miglior modo per andare dritti nella rotta era quello di essere sempre chiari e precisi, onde non incappare in equivoci che sono gli scogli affioranti in ogni discussione.

In questa questione della mezzadria noi abbiamo due punti di rilevamento fascisti che ci aiutano con la loro chiarezza ad andare dritti per la nostra rotta. Uno è la Carta del Lavoro, dichiarazione VII, che dice testualmente così:

« Lo Stato corporativo considera l'iniziativa « privata nel campo della produzione, come lo

« strumento più efficace e più utile nell'inte-« resse della Nazione. L'organizzazione pri-« Vata della produzione essendo una funzione « di interesse nazionale, l'organizzatore della « impresa à responsabile dell'indivisore della

impresa è responsabile dell'indirizzo della
produzione di fronte allo Stato. Dalla colla-

« borazione delle forze produttive deriva fra

* esse reciprocità di diritti e di doveri. Il pre-

* statore d'opera, tecnico, impiegato, od ope-

« raio, è un collaboratore attivo dell'impresa

economica; la direzione della quale spetta
al datore di lavoro che ne ha la responsabilità ».

Non c'è che da considerare bene questo capitolo per ben ritrovare in esso tutti i caratteri della mezzadria.

L'altro pilone di rilevamento è l'ordine del giorno fascista, chiaro ed esplicito, comunicato ufficialmente alla stampa dal Ministero delle corporazioni, votato di comune accordo dai due clementi della produzione sulla tutela del mezzadro.

Queste sono le ragioni del mio emendamento, di cui do lettura:

Alla fine del capoverso dopo le parole: « e tenuto conto di quanto dispone il capoverso dell'articolo 8 del Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251, ecc. » sostituire: « e tenuto conto « che la tutela del mezzadro non può significare « l'allargamento a questo delle norme relative « all'orario, alle ferie, al salario minimo ecc., « tipiche e necessarie invece secondo quanto « discende dalle dichiarazioni della Carta del « Lavoro per i contratti collettivi veri e propri; « in quanto la mezzadria ha spiccato carattere « di collaborazione individualistica contemplata « alla dichiarazione VII della Carta del lavoro ».

Signori senatori, Eccellenze del Governo, il campo collettivo fascista è così vasto in se stesso, così legittimo nelle su enumerosissime applicazioni (compresa quella, per quanto riguarda l'agricoltura in terreni di arretrata cultura, di partecipazione, nella quale è tanto più facile quell'evoluzione così giustamente desiderata del lavoratore giornaliero in obbligato, poi Parziario, mezzadro e piccolo proprietario) che non ha bisogno, per tema di essere vulnerato, di immettersi in un contratto agrario di carattere ⁸Pecialissimo che deve conservare intatte quelle norme fondamentali individualistiche che lo resero Per secoli fin qui socialmente e agrariamente così utile all'economia sociale e agraria del nostro Paese!

Dopo le chiarissime dichiarazioni dell'onorevole Biagi, sottosegretorio di Stato per le corporazioni, ritiro il mio emendamento. (Approvazioni).

SANDRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Il presente disegno di legge regola e pone sotto la disciplina della magistratura del lavoro i due contraenti, per usare una parola sintetica, cioè il proprietario dell'azienda e i mezzadri. Vi è però qualche cosa di più, cioè un contenuto che deve essere specialmente considerato nella parola « mezzadro » ed è quello che anche nell'ordine del giorno, testè approvato, si chiama « la famiglia colonica». È inconcepibile la mezzadria senza il concetto parallelo della famiglia rurale. Il che è tanto vero che nelle norme per la disciplina della mezzadria, formulate dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, è proposta questa definizione: « il contratto di mezzadria viene concluso tra il conduttore e la famiglia mezzadrile, intesa come unità lavoratrice organizzata a fine produttivo »; e nell'articolo 3 si soggiunge: « la famiglia mezzadrile è rappresentata nei rapporti coi conduttori e con i terzi dal suo capo ».

La questione è grave, amico Camerini, e specialmente nelle famiglie mezzadrili di vasta composizione, come noi ne abbiamo nel Veneto e nella Bassa Friulana, dove 30, 40 e anche 50 individui costituiscono la famiglia colonica.

In certi momenti necessariamente avviene per tali numerose, complesse famiglie la scissione, la separazione, e allora interessanti questioni sorgono, che sono anche ricordate nelle citazioni, molto sapienti di giurisprudenza, della dotta relazione dell'onorevole Raineri.

Per esempio, la Corte di appello di Macerata ha definito il 10 agosto 1916 un rapporto di divisione nel seno della famiglia colonica, stabilendo che per alcuni effetti debba avvenire per capi e per altri per stirpi.

Spesse volte in occasione della deprecabile morte del capo della famiglia succedono delle divisioni perfino nel corso dell'annata agraria o al momento della raccolta, e allora sorgono spesso questioni di non facile soluzione, sul come debba avvenire la divisione della parte mezzadrile del prodotto dell'annata.

Ora non pare all'onorevole rappresentante del Ministero delle corporazioni che questa

situazione interna di una parte dei contraenti nell'istituto della mezzadria debba avere la sua considerazione e il suo regolamento ! Se affidiamo alla Magistratura del lavoro la disciplina delle eventuali vertenze tra proprietari e mezzadri, perchè non faremo altrettanto nel seno della mezzadria, qualora occorra la necessità di regolare i rapporti tra i membri della famiglia colonica ? Non sarà proprio il magistrato del lavoro il più idoneo a seguire le fasi, le consuctudini e gli sviluppi della partecipanza fra i membri della famiglia colonica ai prodotti comuni, e quelle che possono essere le ragioni di divisione delle varie persone della famiglia, a seconda degli adattamenti con le varie situazioni locali rispetto al contratto di mezzadria ?

Ecco il dubbio che a me preme di sottoporre all'alta saggezza del Governo, affinchè, regolate e date nelle mani della Magistratura del lavoro le vertenze tra i contraenti, cioè tra proprietari dell'azienda e mezzadri, non abbiano a rimanere fuori dal regolamento stesso quelli che sono i rapporti individuali delle persone costituenti la famiglia rurale tra loro. Se anche questa tutela economico-giuridica sarà affidata alla Magistratura del lavoro, avremo dato un giudice conveniente ad un complesso importantissimo di questioni che non trovano regola nel Codice civile, che in materia di contratto di mezzadria si limita a poche norme sostanziali nel titolo della locazione, e nemmeno possono trovar norma nelle disposizioni del codice relative alla successione o al condominio, perchè si tratta di un rapporto giuridico che trova la sua specialità nel fatto dell'adattamento del lavoro umano alle situazioni particolari della vita sociale e famigliare dell'agricoltura.

PRESIDENTE. A rigore si potrebbe osservare che l'onorevole senatore Sandrini è rientrato nella discussione generale; comunque, ha detto cose certamente interessanti.

GATTI SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI SALVATORE. L'emendamento che ho avuto l'onore di presentare, al capoverso dell'articolo 1º, non tocca la sostanza della disposizione, ma mira a renderla più breve, più precisa e più chiara.

La disposizione del capoverso ha una parte

positiva ed una parte negativa. La parte positiva è questa: che i patti collettivi debbono uniformarsi alle consuetudini, alle tradizioni ed alle economie delle singole regioni. La parte negativa, cioè proibitiva, è questa: che questi patti collettivi debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova ecc.

Ora il capoverso, come è formulato, contiene due riferimenti, che a me sembrano non necessari ed ingombranti nella disposizione. Il primo riferimento è questo: « fermo restando quanto dispone il comma secondo dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, che esclude, per le aziende agricole, dalla limitazione dell'orario di lavoro i contratti in compartecipazione ». Secondo me tutte queste parole si potrebbero eliminare con vantaggio della chiarezza e della brevità della disposizione, aggiungendo nell'ultima parte, ove si stabilisce qualche limitazione al contenuto dei patti collettivi, queste sole parole: « all'orario di lavoro »; ossia i capitolati non debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova ecc. e « all'orario di lavoro».

Il secondo riferimento, che, secondo me, è inutile e non corretto dal punto di vista della tecnica legislativa, è quello contenuto nelle seguenti parole: « tenuto conto di quanto dispone il capoverso dell'articolo 8 del Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251 ». L'articolo 8 è quello che stabilisce il contenuto dei patti, collettivi di lavoro, stabilisce cioè che essi debbono contenere le norme relative al salario ecc. Nell'ultima parte, però, si dice che queste norme non è necessario che siano contenute in tutti i patti quando la speciale natura del rapporto non lo esiga. Ed allora queste parole possono omettersi tanto più che non è opportuno consacrare in una legge il riferimento ad un decreto.

Un'altra modificazione propongo ed è questa. Dice il capoverso che « tali capitolati, convenzioni, atti ed accordi, fermo restando quanto dispone il comma secondo dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, che esclude, per le aziende agricole, dalla limitazione dell'orario di lavoro i con-

tratti in compartecipazione, debbono uniformarsi alle consuetudini ed alle economie delle singole regioni, ecc. ».

Ora il concetto di consuetudine locale è un concetto giuridico che è contenuto anche nel Codice civile, ma il concetto di tradizione e quello di « economia delle singole regioni » non sono concetti giuridici. Come si fa a stabilire la difformità o uniformità alle tradizioni ed alla economia delle singole regioni? Non è questo il contenuto di un comando, di una norma di legge.

Quindi proporrei che si eliminassero le parole « alle tradizioni ed alle economie delle singole regioni ».

Perchè bisogna poi tener conto che il concetto di consuetudine locale riassume in sè le ragioni delle tradizioni ed anche della economia della regione. Pertanto si dovrebbe dire: "...debbono uniformarsi alle consuetudini locali ecc.".

E vengo all'ultima modificazione contenuta nell'emendamento. Le ultime parole del capoverso dicono: «... non debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova o altre, tipiche o necessarie per contratti di lavoro a salario ».

Mi sembra eccessivo di proibire che i patti collettivi in tema di mezzadria e di compartecipazione contengano le norme tipiche o necessarie per i contratti di lavoro a salario. Si può ammettere che non contengano tutte queste norme, ma è eccessivo escludere tutte queste norme. Sarebbe meglio dire: «... non debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova od altre previste nei contratti collettivi di lavoro le quali contrastino con la natura del rapporto ».

Così è logica la proibizione: i patti collettivi non debbono contenere quelle norme che contrastino con la natura dei rapporti di compartecipazione agraria.

Il capoverso dovrebbe quindi suonare cosi: « tali capitolati, convenzioni, patti ed accordi debbono uniformarsi alle consuctudini locali e non debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, all'orario di lavoro, al periodo di prova od altre previste nei contratti collettivi di lavoro le quali contrastino con la natura del rapporto ».

PRESIDENTE. Come i colleghi sanno, all'articolo 1º sono stati proposti tre emendadamenti, il primo del quale presentato dall'onorevole Di Frassineto fu svolto durante la discussione generale e gli altri due sono stati svolti ora in sede di discussione degli articoli.

Avendo il senatore Tanari ritirato il suo emendamento, prego il segretario senatore Scalori di dar lettura di quelli proposti dal senatore Di Frassineto e dal senatore Salvatore Gatti.

SCALORI, segretario:

Art. 1.

Al caporerso dell'articolo 1 dopo le parole « debbono uniformarsi alle consuetudini, alle tradizioni » aggiungere le altre: « allo sviluppo tecnico »; ed alla parola « regioni », sostituire l'altra: « zone ».

DI FRASSINETO.

Sostituire al capoverso il seguente:

« Tali capitolati, convenzioni, patti ed accordi debbono uniformarsi alle consuetudini locali e non debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova od altre previste nei contratti collettivi di lavoro le quali contrastino con la natura del rapporto ».

SALVATORE GATTI.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole sottosegretario per le corporazioni se il Governo accetta questi emendamenti.

BIAGI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Si può accettare l'emendamento del senatore Di Frassineto sostituendo alla parola «regioni» la parola «zone» perchè non resti l'impressione che si faccia riferimento alle regioni secondo un concetto geografico e storico.

Per quanto riguarda le parole «sviluppo tecnico», che si vorrebbero inserite nel capoverso dell'articolo 1, modificato dall'Ufficio centrale, se tale capoverso deve restare così come è, le parole «sviluppo tecnico» possono anche essere aggiunte. Ci sono tanti richiami che, uno di più o uno di meno, non si avrà l'effetto di accrescere i pericoli di interpretazione. Però i richiami alla «consuetudine», alla «tradizione», all' «economia delle singole regioni» e «allo

aviluppo tecnico», non rappresentano elementi di chiarezza, ma piuttosto costituiscono elementi di dubbio e di preoccupazione. Evidentemente ciò che devesi tenere particolarmente presente nella stipulazione dei regolamenti collettivi è la consuetudine locale, frutto di una elaborazione normalissima che si è andata formando, in aggiunta alle pochissime norme del Codice civile, che regolano la mezzadria. Sarebbe stato utile a questo fermarsi: ne sarebbe derivata maggiore chiarezza. Ma poichè l'Ufficio centrale si è fatto interprete di preoccupazioni e di timori, da parte del Governo, che non ha nessuna intenzione di trasformare il tipo di contratto di mezzadria, non ci sono obiezioni a questa proposta, se l'Ufficio centrale dovesse insistere nella sua formula di emendamento.

Non è invece possibile accogliere la richiesta dell'onorevole Sandrini, perchè, se vogliamo risolvere, in tema di una legge così semplice, tutti i problemi giuridici ed economici che riguardano la mezzadria, verremmo a dar fondo a un ramo importantissimo della scienza giuridica ed economica, ma non faremmo una legge. D'altra parte sento di dover segnalare all'onorevole Sandrini che quando parliamo di consuetudine, nel senso che i capitolati e i regolamenti collettivi della mezzadria ad essa debbano uniformarsi, richiamiamo anche le consuetudini riferentesi alla divisione delle famiglie coloniche.

È bene che si sappia che le associazioni sindacali dei lavoratori in alcuni centri rurali hanno raccolto queste consuetudini facendo in anticipo quella elaborazione che potrà essere perfezionata attraverso i regolamenti collettivi che potranno contenere eventualmente quelle norme che, formate attraverso alla pratica costante delle parti, rispondono alle condizioni ambientali di carattere famigliare e di carattere economico. Ne deriva che, se i capitolati regoleranno queste materie, la Magistratura del lavoro potrà giudicarne.

In merito all'emendamento formulato dal senatore Tanari io credo che questi debba ormai avere la convinzione, dalle dichiarazioni che sono state fatte, che il contratto di mezzadria conserva la sua caratteristica di contratto individuale. Nel suo emendamento si parla « di contratti collettivi veri e propri », quasi a

significare che il regolamento collettivo, che si verrà a formare con i rapporti di mezzadria, non sia un contratto collettivo vero e proprio. D'altra parte il richiamo alla « collaborazione individualistica », come si legge nell'emendamento del senatore Tanari, diventa superfluo in quanto è chiaro, preciso, che, soprattutto nella azienda agricola, vi è collaborazione più che individuale tra le persone associate nello stesso rapporto di mezzadria. L'emendamento pertanto non servirebbe a dare maggiore chiarezza, ma potrebbe servire invece a rendere più incerta e più perplessa l'applicazione della norma.

L'emendamento del senatore Gatti, che riguarda sempre l'articolo 1°, è indubbiamente molto più chiaro. Se l'Ufficio centrale, riesaminando la sua richiesta, volesse tener conto che più che parlare di norme tipiche necessarie per i contratti di lavoro a salario, è opportuno invece parlare di norme che non contrastino con la natura del rapporto, e di sopprimere così anche il richiamo ad una norma contenuta non in una legge, ma solamente in un decreto emanato in virtù della delega di cui all'articolo 23 della legge 3 aprile 1926, si farebbe opera molto più chiara e rispondente alla prassi legislativa.

RAINERI, relatore. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, relatore. L'Ufficio centrale non ha nessuna difficoltà di accettare le proposte del sottosegretario di Stato alle corporazioni. All'ultima parte del comma dove si parla delle condizioni tipiche o necessarie per i contratti del lavoro a salario, si può sostituire la formula «che non contrastino con la natura del rapporto».

Quanto alla proposta del senatore Di Frassineto che all'economia delle « singole regioni », siano sostituite le parole delle « singole zone », entrando nel concetto di lui, accettato dal Governo, io non vorrei che si usasse la parola « zone » invece di quella « regioni », perchè si potrebbe anche intendere zona mediterranea, zona tirrena, che sono ancora più vaste delle regioni. Proporrei che si dicesse senz'altro: « alle economie locali ». Il termine è più ristretto e più espressivo. Quindi, se il Governo non ha difficoltà, l'Ufficio centrale proporrebbe

5 8 8

di usare le parole: « economie locali » o « dei singoli luoghi».

GATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI. Mi pare che sulla sostanza del mio emendamento non ci sia opposizione nè da parte del Governo nè da parte dell'Ufficio centrale. L'emendamento lascia inalterata la norma proposta dall'Ufficio centrale, solo la semplifica. È però incompatibile con quello del Benatore Di Frassineto.

PRESIDENTE. L'avevo già osservato e lo avrei detto se Ella non mi avesse prevenuto.

Onorevole Di Frassineto, dopo le dichiarazioni del sottosegretario di Stato per le corporazioni e dell'onorevole relatore, insiste nei due emendamenti che Ella ha presentato?

DI FRASSINETO. Circa il primo emendamento che riguarda la parola « zona », quando il concetto da me sostenuto si trovi espresso in una frase che parli di « condizioni locali », non insisto.

Per quanto riguarda l'altro emendamento circa lo « sviluppo tecnico », mi permetterei di insistervi. Non so se l'onorevole sottosegretario di Stato alle corporazioni si sia mai trovato, ^{co}me a me è accaduto parecchie volte, di prendere parte a discussioni riguardanti la stipu-^lazione di patti mezzadrili. Sempre in tali ^cireostanze ho insistito perchè si tenesse conto del progresso tecnico, giacchè, secondo me, è questo fattore che veramente può far sì che ⁱ patti mezzadrili riescano il più possibile di vantaggio ai proprietari e ai coloni.

Insisto dunque su questo punto tecnico in quanto esso dovrebbe avere prevalenza anche ⁸ugli interessi singoli dei contraenti. Per talo motivo desidererei che, in qualche modo, parlandosi di patti mezzadrili, venisse stabilito che in essi si deve tener conto dell'elemento tecnico.

RAINERI, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, relatore. L'emendamento del senatore Gatti non contiene però alcune parole che, a mio parere, sono necessarie. Dove dice: « · · · e non debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova.... è necessario aggiungere: « all'orario di lavoro ».

GATTI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI. Queste parole non sono state stampate, ma nel mio emendamento c'erano.

PRESIDENTE. Rileggeremo l'emendamento nella sua forma definitiva prima di porlo ai

RAINERI, relatore. Vorrei dire anche questo. Verissima, opportunissima l'osservazione del collega Gatti sul valore della parola « consuetudine». Molto più precisa ed esatta e maneggiabile in sede di magistratura e di giudizi, che non siano le tradizioni ed altro; però non vorrei che, per seguire strettamente quello che può essere l'elegante e l'esatta formula giuridica, si perdesse di vista la realtà delle cose. Pertanto per mettere insieme le idee diverse e anche per dare il dovuto posto a quanto ha detto il collega onorevole senatore Di Frassineto, senza pur mettere le parole precise che egli ha indicato, io desidererei che si dicesse: « tali capitolati, convenzioni, patti e accordi... debbono uniformarsi alle consuetudini e alle condizioni locali».

Tali condizioni vorranno significare: il rapporto tecnico, le condizioni della economia, gli usi, ecc.

Quindi l'emendamento dell'onorevole senatore Gatti, per poter essere accettato dall'Ufficio centrale, dovrebbe essere esposto così:

« Tali capitolati, convenzioni, patti ed accordi debbono uniformarsi alle consuetudini e condizioni locali, e non debbono contenere norme relative all'orario di lavoro, al salario, alle ferie, al periodo di prova, od altre previste nei contratti collettivi di lavoro le quali contrastino con la natura del rapporto».

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni, Ella accetta questo emendamento ?

BIAGI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Accetto le proposte dell'onorevole relatore e del senatore Gatti,

.PRESIDENTE. Resta inteso che tutto il capoverso dovrebbe essere sostituito con questo emendamento, se sarà approvato dal Senato. Ora io domando all'onorevole senatore Di Frassineto se mantiene il suo emendamento.

DI FRASSINETO, Data la formula testò letta sarebbe inutile che io insistessi nell'emendamento da me proposto. Mi auguro però che il concetto da me sostenuto, se anche non è incluso nel disegno di legge, sia tenuto nel

* *

legislatura xxviii — 1^{st} sessione 1929-32 — discussioni — tornata dell'8 dicembre 193^2

debito conto nella stipulazione di patti mezzadrili.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Gatti se non ritiene che sia migliore la dizione « non debbono contenere norme relative ecc. ».

GATTI SALVATORE. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'emendamento del senatore Gatti, consistente nella sostituzione, al capoverso proposto dall'Ufficio centrale, della seguente disposizione:

« Tali capitolati, convenzioni, patti ed accordi debbono uniformarsi alle consuetudini e condizioni locali e non debbono contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova od altre previste nei contratti collettivi di lavoro, le quali contrastino con la natura del rapporto ».

Questa proposta di emendamento è accettata sia dal Governo sia dall'Ufficio centrale. La pongo ai voti, Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Pongo ora ai voti l'intero articolo così emendato:

Art. 1.

La disciplina giuridica che, a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dei Regi decreti 1º luglio 1926 e 6 maggio 1928, n 1251, si applica ai rapporti collettivi di lavoro, è estesa a tutti i capitolati, convenzioni, patti ed accordi, comunque denominati, che dalle competenti Associazioni sindacali vengono stipulati per regolare il rapporto di compartecipazione nel ramo di produzione agricola (colonia parziaria, mezzadria, partitanza, ecc.) ed ai contratti accessori riguardanti colture speciali ed allevamento di animali, da eseguirsi sul fondo in dipendenza del rapporto principale.

« Tali capitolati, convenzioni, patti ed accordi debbono uniformarsi alle consuetudini e condizioni locali e non debbono contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova od altre previste nei contratti collettivi di lavoro, le quali contrastino con la natura del rapporto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Prego l'onorevole senatore segretario di dar lettura dell'articolo 2.

SCALORI, segretario:

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche ai contratti di piccola affittanza con corrisposta variabile o fissa, in natura o in denaro, quando sono stipulati da piccoli affittuari che coltivino direttamente il fondo con lavoro prevalentemente proprio o di persone della propria famiglia.

E approvato.

Art. 3.

I contratti collettivi non produrranno gli effetti previsti dall'articolo 54 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, sui contratti individuali di colonia parziaria e di affittanza in corso con espresso obbligo di miglioria-

Ai proprietari di fondi rustici affittati che formino oggetto dei rapporti, indicati nel precedente articolo 2, non si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 3°, del Regio decreto n. 1130 succitato.

PRESIDENTE. A questo articolo 3º vi sono due proposte di emendamento del senatore Gatti. La prima consiste nella soppressione della parola « espresso » nel primo comma dell'articolo. La seconda consiste nella soppressione del secondo comma dell'articolo stesso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Gatti per dar ragione di queste sue proposte di emendamento.

GATTI SALVATORE. Lo farò brevissimamente.

Mi pare che occorra togliere nel primo comma dell'articolo 3 la parola « espresso » quando si dice che « i contratti collettivi non produrranno gli effetti previsti dall'articolo 54 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, sui contratti individuali di colonia parziaria e di affittanza in corso, con espresso obbligo di miglioria». Questo perchè si tratta spesso di antichi contratti verbali. La parola « espresso » potrebbe ingenerare confusione e incertezza. Basterà dire che i contratti collettivi non produrranno gli effetti ecc. sui contratti individuali in corso, con obbligo di miglioria.

Il secondo mio emendamento consiste nella completa soppressione del capoverso dell'articolo 3. Questo capoverso così si esprime: « Ai

proprietari di fondi rustici affittati che formino oggetto dei rapporti indicati nel precedente articolo 2 non si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 3º del Regio decreto n. 230 succitato ».

Anzitutto, come forma, questa disposizione non è chiara.

Ma soprattutto non è necessaria. Quando nell'articolo 2 si stabilisce che la disciplina dei contratti collettivi si applica anche ai contratti di affittanza, va da sè che i proprietari che hanno affittato le loro terre, e le loro associazioni, hanno piena veste giuridica di stipulare contratti, e quindi non v'è nessuna ragione di riesumare l'articolo di quel tale decreto, il quale stabiliva che i proprietari dei fondi rustici affittati non potevano stipulare i contratti collettivi.

BIAGI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BlAGI, sottoscgretario di Stato per le corporazioni. Si può consentire che sia soppressa la Parola « espresso » nella prima parte dell'articolo 3.

Per quanto riguarda la seconda parte evidentemente l'osservazione del senatore Gatti ^{tr}ova un esatto riferimento nel significato del terzo comma dell'articolo 4 del decreto 1º lu-^{glio} 1926 il quale stabilisce che la rappresentanza dei proprietari dei terreni affittati non debba partecipare alla stipulazione dei contratti collettivi di «lavoro agricolo» – cioè dei contratti che hanno riferimento alle prestazioni di opera - in quanto non vi hanno interesse ed invero, avendo essi affittato i loro fondi, non ⁸⁰no essi, ma gli affittuari i coltivatori dei fondi. Con il capoverso dell'articolo 3, si è voluto chiarire che, per quanto ha riferimento all'articolo 2, queste associazioni hanno una capacità contrattuale. Ed allora, se è implicito che la capacità contrattuale discende dall'articolo 2, il secondo comma dell'articolo 3 può essere ⁸⁰ppresso con maggiore chiarezza della legge.

RAINERI, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, relatore. Aderisco a quanto ha dichiarato l'onorevole sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Allora metteremo ai voti la prima parte dell'articolo 3 nella forma proposta dal senatore Salvatore Gatti, cioè con la soppressione della parola «espresso».

L'emendamento è accettato dall'onorevole sottosegretario di Stato e dall'Ufficio centrale.

I contratti collettivi non produrranno gli effetti previsti dall'articolo 54 del Regio decreto 1º luglio 1926 n. 1130 sui contratti individuali di colonia parziaria e di affittanza in corso con obbligo di miglioria.

Chi approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

In questo stesso articolo il senatore Gatti propone che sia soppresso il secondo comma. Il suo emendamento è stato accettato dal Governo e dal relatore con le riserve e le modificazioni già note e indicate dall'onorevole Biagi.

Chi approva la soppressione del secondo comma dell'articolo 3 è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ora ai voti il testo definitivo dell'articolo.

Art. 3.

I contratti collettivi non produrramo gli effetti previsti dall'articolo 54 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, sui contratti individuali di colonia parziaria e di affittanza in corso con obbligo di miglioria.

È approvato.

Ora abbiamo una proposta del senatore Sarrocchi perchè nel titolo della legge, alle parole « contratti collettivi di lavoro » siano sostituite le seguenti parole « rapporti collettivi di lavoro » e alle parole « rapporti di compartecipazione » siano sostituite le parole « contratti di compartecipazione ». In tal modo il titolo del disegno di legge verrebbe ad essere così modificato: « estensione della disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro ai contratti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza ».

Domando all'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni e all'onorevole relatore se consentono in tale modificazione.

BIAGI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Il Governo consente.

RAINERI, relatore. L'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, s'intende che il titolo della legge resta così come è stato proposto dall'onorevole Sarrocchi.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
Conversione in legge del Regio decreto-legge
4 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia portuaria (N. 1303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia portuaria ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia Portuaria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge
19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per
la costruzione di edificii ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali » (N. 1321).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decretolegge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni
sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore » (N. 1323).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto—legge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, recante norme per la circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
22 luglio 1932, n. 870, relativo all'assicurazione
dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » (Numero 1324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, relativo all'assicurazione dei piroscafi "Rex" e "Conte di Savoia"».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, concernente la assicuprazione dei piroscafi Rex e Conte di Savoia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge
22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato
approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del
"Quartiere degli affari" in Milano » (N. 1338).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del " Quartiere degli affari" in Milano».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del Quartiere degli affari i in Milano, con la seguente modificazione: « Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 11, alle parole: venti anni, sono sostituite le altre: dieci anni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo

di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge
22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi
da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse
di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun
anno, un credito non inferiore alle lire 2000 »
(N. 1341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi a norma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge n. 1777, del 15 luglio 1923, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
Conversione in legge del Regio decreto-legge
Regio 1932, n. 782, che ha dato approva-

个是全个人

Discussioni, f. 734

zione all'Emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottati dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922) » (N. 1347).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottati dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922) ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decretolegge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'Emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottati dalla Conferenza internazionale del Lavoro nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge
25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro » (N. 1349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge
25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni
allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli
della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio
finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune
Aziende autonome per detto esercizio, nonchè
altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 25 aprile 1932, n. 435,
relativo a prelevamenti dal fondo di riserva
per le spese impreviste dell'esercizio medesimo »
(N. 1299).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 25 aprile 1932, n. 435, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio medesimo ed altri

indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il Regio decreto 25 aprile 1932, n. 435, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1931-32.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge
26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni
allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli
della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio
finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali
di Aziende autonome per l'esercizio medesimo,
e provvedimenti vari di carattere finanziario;
e convalidazione del decreto Reale 26 maggio
1932, n. 562, relativo a prelevamento dal fondo
di riserva per le spese impreviste dell'esercizio
medesimo. (N. 1314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931–32, nonchè ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 26 maggio 1932, n. 562, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decretolegge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari di carattere finanziario; ed è convalidato il Regio decreto 26 maggio 1932, n. 562, col quale sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1931-32.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto legge
16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni
allo stato di previsione dell'entrata, a quelli
della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci
di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè provvedimenti
vari di carattere finanziario; e convalidazione
dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a prelevamenti dal
fondo di riserva per le spese impreviste » (Numero 1316).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 'giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, ed ai bi-

27 64

lanci di alcune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1931–32, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e sono convalidati i Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo esercizio finanziario 1931–32.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Alberici, Ancona, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Barzilai, Bazan, Berenini, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonin Longare, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Camerini, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Cassis, Castelli, Cattaneo, Chersi, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Concini, Conti, Credaro, Crispo Moncada, Croce.

Da Como, Dallolio Alberto, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno,

D'en:, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari, Fracassi.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Garofalo, Gasparini, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Giampietro, Gonzaga, Grazioli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Loria, Luciolli.

Mambretti, Manfroni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo.

Niccolini Eugenio, Nomis di Cossilla.

Oviglio.

Pagliano, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petrillo, Pironti, Pujia, Pullè, Puri-

Quartieri.

celli.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Serristori, Silj, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Solari, Sormani, Spada Potenziani, Spirito, Squitti, Supino.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Tassoni, Thacn di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta.

Venturi, Venzi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone, Viscochi.

Zerboglio, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Estensione della disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro ai contratti di com-

partecipazione nel ram	o di produzione agricola
e di piccola affittanza	(523-A):

Senatori vota	int	i .	•	•	•	•	•	165
Favorevoli Contrari								

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 24 marzo 1932, n. 392, concernente prov-Vedimenti per la Milizia portuaria (1303):

Senatori votanti	•	٠	•	16
Favorevoli .				150
Contrari				15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali (1321):

Senatori v	otanti	•	•	•	•		16	5
Favoreve	oli .					1	54	
Contrari							11	

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore (1323):

Senatori vota	nti	i .	•	•	165
Favorevoli					152
Contrari .					13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 870, relativo all'assicurazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » (1324):

Senatori votanti			165
Favorevoli .			152
Contrari			13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quarticre degli affari » in Milano (1338):

Senatori votai	ıti	•	•	•	165
Favorevoli					15 2
Contrari .					13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000 (1341):

Senatori	votai	nti	•	•	•	•	•	•	•	165
Favore	evoli								1	.56
Contra	ri .						٠			9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottati dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922) (1347):

Senatori votant	i	•	•	•	•	165
Favorevoli						157
Contrari .						8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro (1349):

Senatori votanti	•	•	•	•	165
Favorevoli					155
Contrari	• .	•	•		10

Il Senato approva.

legislatura xxviii — 1 4 sessione 1929–32 — discussioni — tornata dell'8 dicembre 193^{2}

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 25 aprile 1932, n. 435, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1299):

Senatori votanti	•	•	•		165
Favorevoli .		•			155
Contrari	•	•	•	•	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 26 maggio 1932, n. 562, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1314):

Senatori votanti y .	.'	•	•	165
Favorevoli .				156
Contrari	•	•	•	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (1816):

S	enatori votan	ıti	•	٠	•	165
	Favorevoli			•		157
	Contrari .					8
_						

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Gualtieri, Celesia, Rolandi Ricci, Supino, Luciolli, Marchiafava, Concini, Raimondi, Manfroni, Millosevich, Fara e Bongiovanni a presentare alcune relazioni.

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Ordinamento del Corpo veterinario m'ilitare (1351).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante forniture di navi o di parti di navi all'estero (1366);

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra) (1340).

ROLANDI RICCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 24 marzo 1932, n. 491, riguardante l'autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per l'esecuzione di lavori urgenti in alcuni aeroporti statali (1393).

SUPINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fiumani (1380).

LUCIOLLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Proroga delle agevolazioni fiscali concesse con la legge 26 maggio 1930, n. 801, per talune importazioni dalle Colonie (1354).

MARCHIAFAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 30 giugno 1932, n. 824, concernente sgravi a favore degli enti locali tenuti a concorrere nei trattamenti di quiescenza ripartiti per il personale sanitario (1320).

CONCINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le

Convenzioni stipulate con le Società « Florio », « S. Marco » e « Eolia » per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette Società (1307).

RAIMONDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 settembre 1932, n. 1328, riguardante la sospensione dei concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione (1348).

MANFRONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione del contratto in data 28 dicembre 1931, portante cessione gratuita a favore della Fabbriceria della Parrocchia di San Giovanni Battista in La Spezia del complesso di immobili costituenti l'ex Chicsa e Convento di Sant'Agostino in quella città, per essere adibiti a sede della suindicata parrocchia con l'obbligo alla Fabbriceria stessa di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali per gli Uffici della Diocesi (1382).

MILLOSEVICH. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare (1357).

FARA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 1º giugno 1931, h. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (1358);

Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli), e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara) (1381).

BONGIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Norme di pensione per l'amministratore della Concessione italiana di Tientsin nel periodo dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919 (1387).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Gualtieri, Celesia, Rolandi Ricci, Supino, Luciolli, Marchiafava, Concini, Raimondi, Manfroni, Millosevich, Fara e Bongiovanni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Annuncio di interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura di due interpellanze presentate alla Presidenza.

SCALORI, segretario:

Interpello il Governo per conoscere cosa intenda fare perchè abbia a cessare la distruzione delle più nobili e sacre memorie della storia di Venezia e della civiltà italiana sull'altra sponda dell'Adriatico e che pur furono rispettate per secoli interi anche dai nemici in guerra aperta.

Volpi.

I sottoscritti interpellano il Governo intorno ad atti di barbarie consumati in Dalmazia contro opere d'arte che recavano i segni della civiltà e del genio italiano.

> Corrado Ricci - Alberto Dallolio -Salata - Mariotti - Fedele - Baccelli - Gentile - Venturi - Cian -Orsi - Boncompagni Ludovisi -Torraca.

PRESIDENTE. Queste interpellanze seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 marzo 1932, n. 502, recante modifiche al Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, circa il corso pratico a bordo delle navi-scuola pel conseguimento del grado di capitano di lungo corso (1293). — (Iniziato in Senato);

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 maggio 1932, n. 742, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle colonie italiane (1310);

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera:

14/3

- a) scambio di note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italosvizzero del 27 gennaio 1923;
- b) scambio di note relativo alla tubercolinizzazione del bestiame (1326);

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 giugno 1932, n. 948, che ha dato approvazione alla proroga al 1º dicembre 1932, nel modus vivendi di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 26 maggio 1932 (1327);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 agosto 1931, n. 1053, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italoromeno del 25 febbraio 1930, protocollo firmato a Roma tra l'Italia e la Romania il 25 agosto 1931 (1328);

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 maggio 1932, n. 523, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-serbo, croato e sloveno del 14 luglio 1924, ed agli atti annessi all'Accordo medesimo, Accordo ed atti stipulati in Roma, tra l'Italia e la Jugoslavia, il 25 aprile 1932 (1329);

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 marzo 1932, n. 816, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese sull'esportazione con annesso e relativi Protocolli, firmati in Roma il 23 febbraio 1932 (1330);

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 giugno 1932, n. 817, che dà approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma tra l'Italia e l'Ungheria il 23 giugno 1932 (1331);

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 luglio 1932, n. 818, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato a Roma l'11 luglio 1932 (1332);

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 928, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi italo-austriaci:

- a) Accordo firmato a Vienna mediante scambio di Note, il 23 marzo 1932, al fine di modificare l'Accordo del 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali italo-austriaci;
- b) Accordo firmato a Vienna il 7 luglio 1932, per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca (1333);

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 febbraio 1932, n. 970, che ha datoesecuzione all'Accordo italo-svizzero stipulatoin Roma, mediante scambio di note, in data-13 gennaio 1932, per regolare l'importazione in Svizzera di formaggi italiani e l'importazione in Italia di bovini svizzeri (1334);

Conversione in legge del Regio decreto legge 26 agosto 1932, n. 1032, portante mo dificazioni al regime doganale del bestiame delle carni fresche e preparate e di altri pro dotti agrari (1362);

Conversione in legge del Regio decreto legge 28 luglio 1932, n. 903, portante modificazione al regime doganale dei vini, delle acquaviti e dei liquori (1364);

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 ottobre 1932, n. 1387, riguardante il cambiamento di denominazione del Comando Gruppo legioni della Milizia nazionale forestale e l'assegnazione del grado 4° al comandante della Milizia stessa (1390).

La seduta è tolta alle ore 19.

PROF. GIOACCHINO LAURENTI
Capo dell'Ufficio dei Resoccuti